

Franco Armenghi • I4LCK

E-mail: i4lckbo@alice.it



Normativa

DA QUALCHE tempo sono interessato a curiosare nei siti, gruppi, forum eccetera per raccogliere qualche info e capire quali richieste di informazioni siano maggiormente necessarie e utili per coloro che si avvicinano al mondo Radioamatoriale. Con rammarico ho notato che molti colleghi (certamente troppi...) hanno dimenticato, non sono aggiornati o, ancora peggio, ignorano o male interpretano le disposizioni che disciplinano il nostro servizio. Ritengo pertanto utile proporre un sintetico ripasso della normativa vigente indirizzata a coloro da tempo possessori di "Licenza" e, in particolare, ai più recenti titolari di "Autorizzazione" e nuovi appassionati.

Queste norme sono parte di una legge più ampia e complessa che si intitola "CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE" e "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE" pubblicati sulla G.U. nr. 214 del 15 settembre 2003. I capitoli a noi dedicati sono il "Capo VII Radioamatori" e gli allegati 25 e 26 del Regolamento di attuazione. Non ritengo necessario riportare l'esteso e complesso testo di legge che si può prelevare direttamente dal sito del Ministero delle telecomunicazioni, ma evidenziare quanto di nostro interesse:

Codice comunicazioni elettroniche (DL 259/03)

Capo I 1. definizioni

1) "apparecchi radiotrasmettenti", apparecchiature radio i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni; **m**) "Radioamatore" persona, debitamente autorizzata che si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici.

2) Campo di applicazione

3) Gli apparecchi radio utilizzati dai Radioamatori non rientrano nel campo di applicazioni del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.

.....omissis....

Art. 102 - Violazione degli obblighi

.....omissis....

5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2500 Euro.

Art. 104 - Attività soggette ad autorizzazione generale

1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:

....omissis....

c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenza di tipo collettivo:

1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di Radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143 comma 1.

Art. 134 - Attività di Radioamatore

1. L'attività di Radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionali ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.

2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.

3. L'attività di Radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente capo e dell'allegato n. 26.

4. E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di Radioamatore.

Art. 135 - Tipi di autorizzazione (n.d.r. vedi nota 1)

1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di Radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.

2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio

di Radioamatore e via satellite con potenza massima di 500 watt.

3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 watt.

Art. 136 Patente (n.d.r. vedi nota 1)

1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di Radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all'allegato n. 26.

2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.

Art. 137 Requisiti

1. L'impianto e l'esercizio della stazione di Radioamatore sono consentiti a chi:

a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;

b) abbia età non inferiore a sedici anni;

c) sia in possesso della relativa patente;

d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Art. 138 Dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9 e 10, riguarda:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;

b) indicazione della sede dell'impianto;

c) gli estremi della patente di operatore;

d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;

e) il nominativo già acquisito come disposto dall'articolo 139, comma 2;

f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.

2. Alla dichiarazione sono allegare:

a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti di cui all'allegato n 25;

b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 139 Nominativo

1. A ciascuna stazione di Radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.

Art. 140 - Attività di Radioamatore all'estero

1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.

2. I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero l'attestazione della rispondenza dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.

Art. 141 - Calamità - contingenze particolari

1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di Radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134.

Art. 142 - Assistenza

1. Può essere consentita ai Radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei Radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento.

Art. 143 - Stazioni ripetitrici

1. Le associazioni dei Radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10 e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:

a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;

b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;

c) di impianti destinati all'uso collettivo.

2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al Radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

Art. 144 - Autorizzazioni speciali

1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di Radioamatore può essere conseguita da:

a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;

b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata

tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;

c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;

d) sezioni delle associazioni dei Radioamatori legalmente costituite;

e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.

2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto di stazioni di Radioamatore.

.....omissis.....

Art. 209 - Installazioni di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica

1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi amatoriali.

2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91 nonché il settimo comma dell'articolo 92.

4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.

Art. 214 - Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

1. Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa è richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 240,0 a Euro 2.420,0.

Art. 215 - Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

1. Chiunque anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,0 a euro 670,0 se il fatto non costituisca reato più grave.

2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

Art. 218 Disposizioni finali - abrogazioni

.....omissis.....

ee) DPR 5 ottobre 2001 nr. 447

(nota 1: gli articoli indicati sono stati ag-

giornati dal DL di seguito riportato): **Decreto 21 luglio 2005 - pubblicato sulla G.U. nr 196 del 24/08/2005**

Art 1 - Patente

1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse

2. Le patenti di operatore di stazione di Radioamatore di classe A e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" vengono unificate nell'unica patente di classe A.

Art 2 - Esami

1. In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da conseguirsi mediante quiz a risposta multipla.

Art. 3 - Nominativo

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i Radioamatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari delle autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.

1. VERSIONE "SEMPLIFICATA" DELL'ALLEGATO 26 del DL 259 Capo 1° ATTIVITA' AMATORIALE redatta dopo il DPR 21/07/2005

Sez. 1° - Art 1. validità autorizzazione generale - Rinnovo (nдр: vedi nota 1)

1. L'autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di una stazione di cui all'art. 34 del dPR 5 ottobre 2001, nr 447 ha validità fino a dieci anni.

2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello A allegato al presente decreto.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello A1 allegato al presente decreto.

4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui all'allegato A non sono soggette a comunicazioni.

5. I Radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.

Art. 2 - Patente (ndr: vedi nota 1)

1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.

2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 le patenti di operatore di stazione di Radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02".

3. Le patenti di operatore di stazione di Radioamatore di classe A, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni presso gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 1214/1966.

4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.

5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.

6. Alla domanda del rilascio del duplicato vanno allegate:

a) copia della denuncia presentata alla autorità di pubblica sicurezza competente a riceverla;

b) n 2 fotografie formato tessera.

Art. 3 - Esami (ndr: vedi nota 1)

In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono:

1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui all'allegato D al presente decreto.

2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli art. 5, 6, 7, del DPR 3 maggio 1957 n. 686, per la parte applicabile.

3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.

4. ...omissis...

5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.

6...omissis....

7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati

8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l'attestato di cui allegato E.

Art. 4 - Domande ammissione esami

1. La domanda di ammissione agli esami

per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:

a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;

b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;

c) una marca da bollo del valore corrente;

d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.

2. Gli ispettori territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Art. 5 - Esoneri prove di esami

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR n. 1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;

b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.

2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;

b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;

c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

3. ...omissis....

4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

Art 6 - Nominativo

1. Il nominativo, di cui all'art 37 del DPR 5 ottobre 2001, n. 447, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere.

2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:

a) alle stazioni di Radioamatore esercite dalle persone fisiche;

b) alle stazioni di Radioamatore esercite dai soggetti di cui agli art. 41 e 42 del DPR 447/2001

Art. 7 - Acquisizione nominativo

1. I titolari di patente Radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:

a) per la classe A al Ministero delle co-

municazioni-direzione generale concessioni e autorizzazioni.

2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.

Art. 8 -omissis....

Art. 9 - Ascolto

1. I soggetti di cui all'art 43 del DPR n. 447/2001, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto possono richiedere, con domanda in bollo conforme all'allegato F, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui all'allegato G.

2. La sigla distintiva relativa all'attività Radioamatoriale di solo ascolto - SWL /short wave listener è formata da: lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza.

Art. 10 - Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate

1. L'autorizzazione generale di cui all'art 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all'art. 41 del DPR 447/2001, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo dichiarazione di cui all'allegato H, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero delle comunicazioni, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui art. 6 comma 2, lettere a) e b).

3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di Radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi Radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (I T U).

4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazione Radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte dell'allegato D, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di telecomunicazione.

5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della portante radio.

6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente

agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.

7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i Radioamatori.

8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.

9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.

10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissioni diverse.

11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero delle comunicazioni il quale, entro trenta giorni formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.

Sezione 2° - NORME TECNICHE

Art 11 - Bande di frequenza

1. Le stazioni del servizio di Radioamatore e del servizio di Radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art 12 - Norme d'esercizio

1. L'esercizio della stazione di Radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

2. E' vietato l'uso della stazione di Radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.

3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di Radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.

4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di Radioamatore con le reti pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza o conseguimento delle finalità proprie dell'attività di Radioamatore.

5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di Radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.

6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.

7. E' vietato ai Radioamatori fare uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.

8. E' vietato ai Radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.

Art. 13 - Trasferimento di stazione

1. Nell'ambito del territorio dello Stato è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di Radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.

2. L'ubicazione della stazione di Radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.

3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 447/2001

Art. 14 - Controllo sulle stazioni

1. I locali e gli impianti delle stazioni di Radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di Radioamatore, di cui all'art. 34 del DPR 5 ottobre 2001, n. 447 deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

3. Art. 15 - Limiti di potenza

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal piano nazionale di ripartizioni delle frequenze, le stazioni del servizio di Radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p.) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'involuppo di modulazione: classe A, fisso o mobile/portatile: 500 W

Art. 16 - Requisiti delle apparecchiature

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di Radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsto dalla normativa internazionale di settore.

2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di Radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande

di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'art. 12.

Art. 17 - Installazioni antenne

1. Per la installazione delle antenne di Radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 397 del DPR 29 marzo 1973, n. 156 nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.

2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

Art. 18 - Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività amatoriale

1. I documenti attestanti il rilascio di licenze amatoriali, trasformate per effetto dell'art. 15, comma 3 del DPR 447/2001 in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto presidenziale, con validità di dieci anni a decorrere:

a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;

b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001, non ancora evase.

2. la data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività amatoriale, prorogati nei sensi di cui al comma 1.

3. Alla scadenza di cui al comma 2 i Radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello allegato A1.

Art. 19 - art 20omissis.....

Ricordo che la normativa fa parte del programma di esame per il conseguimento della patente ed è espressamente richiesta ai punti:

B) regole e procedure d'esercizio nazionali ed internazionali;

C) Regolamentazione nazionale ed internazionale dei servizi di Radioamatore e di Radioamatore via satellite.

La modulistica citata nei vari articoli si può prelevare direttamente dai vari siti Ministeriali già precedentemente indicati o visionare nelle Sezioni ARI.

Soci collaborate a RadioRivista!

Inviatemi i vostri articoli, frutto del vostro estro, del vostro sapere, e delle vostre conoscenze ed esperienze, ma anche della vostra passione per le attività radioamatoriali.

Gli articoli originali verranno pubblicati ed in questo modo contribuirete ad elevare i contenuti del nostro Organo Ufficiale.

Il Direttore di R.R.
Nicola Sanna, I0SNY

RadioRivista 10-2006